

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- La CASSA EDILE PALERMITANA INTERSINDACALE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
Con sede in Palermo in via Guglielmo Borremans n. 17, rappresentata dal Presidente Arch. Salvatore Russo

E

- L' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALERMO
Con sede in Palermo in via Emerico Amari n. 11, rappresentato dal Presidente dott. Fabrizio Escheri

premessò

- Che la Cassa Edile Palermitana Intersindacale di Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) ha manifestato interesse all'istituzione di un Punto CEPIMA presso la sede dell'Ordine dei commercialisti, allo scopo di facilitare l'accesso degli utenti ai propri servizi e rendere sempre maggiormente efficace l'utilizzo dei servizi telematici;
- Che l'Ordine dei dottori Commercialisti e Esperti Contabili, ente pubblico non economico, ha valutato positivamente tale manifestazione d'interesse della Cepima alla fine di un proficuo svolgimento del servizio professionale dei propri iscritti tesi a rendere ai propri clienti una corretta gestione previdenziale ed un efficiente politica di erogazione delle prestazioni;

visti

La legge 8.8.1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
il decreto legislativo 30.6.2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

si conviene quanto segue

Articolo 1

(Istituzione di un Punto Cepima)

1. E' istituito un Punto Cepima presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Palermo, ubicato in Palermo, Via Emerico Amari 11 – 12° piano, per l'erogazione dei servizi predefiniti e specificati al successivo art. 2.

Articolo 2

(Servizi forniti dal Punto Cepima)

1. Presso il Punto Cepima gli utenti interessati possono usufruire dei seguenti servizi della Cepima:
 - a) MUT e gli invii ad esso legati;
 - b) DURC;
 - c) Pratiche legali;
 - d) Richieste di rateizzazione;
 - e) Richieste di integrazione indennità malattia ed infortunio;
 - f) Acquisizione di tutte le domande relative alle richieste di assistenza degli operai.
2. I servizi saranno erogati esclusivamente ai soli Commercialisti e Contabili iscritti all'Ordine. La gestione del calendario appuntamenti sarà effettuata mediante una lista di appuntamenti che sarà gestita dall'Ordine stesso. Gli appuntamenti avranno la durata di mezz'ora ed ogni intermediario potrà proporre problematiche relative a non oltre due soggetti contribuenti. Sarà cura dell'Ordine comunicare alla Cepima (a mezzo PEC all'indirizzo

direzionecepima@pecedilab.it) l'elenco degli appuntamenti entro 5 giorni lavorativi prima dell'accesso programmato.

3. Gli appuntamenti saranno trattati in maniera tale da consentire una trattazione omogenea e approfondita con personale specializzato.
4. Il Punto Cepima sarà attivo ogni primo e terzo mercoledì non festivo di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
5. Successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo le parti si riservano, con apposite intese, di concordare l'ampliamento dei servizi fruibili presso il Punto Cepima. Con le medesime formalità le parti provvederanno eventualmente a ridurre i servizi elencati al punto 1 qualora la loro fornitura presso il Punto Cepima si dovesse valutare non più efficace. Dette intese divengono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 3

(Ripartizione di spese e oneri)

1. L'Ordine si impegna a mettere gratuitamente a disposizione locali idonei nei quali è insediato il Punto Cepima.
2. I servizi di cui all'art. 2 sono erogati anche mediante il collegamento Internet al sistema informativo Cepima. A tal fine l'Ordine rende disponibile presso i locali destinati al Punto Cepima una postazione di lavoro completa di stampante e modem ADSL per l'accesso a Internet. La Cepima completerà la postazione con un personale computer di proprietà della stessa. L'Ordine rende altresì accessibile, presso la stessa postazione di lavoro, un telefono esclusivamente per eventuali comunicazioni urgenti con la sede della Cepima.
3. L'Ordine si fa carico delle spese di energia elettrica e telefoniche per il collegamento, tramite internet.

Articolo 4

(Espletamento dei servizi)

1. I servizi di cui all'art.2 del presente Protocollo sono forniti dal personale della Cepima.

Articolo 5


(Fornitura delle informazioni agli utenti)

1. Le comunicazioni rese presso il Punto Cepima dovranno essere portate a conoscenza solo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili che trattano la pratica in questione ed in possesso di regolare delega.
2. I dottori Commercialisti e Esperti Contabili dovranno essere identificati a cura del Funzionario Cepima addetto al servizio, che anoterà gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente su apposito elenco giornaliero. Nell'elenco devono essere opportunamente evidenziati gli accessi effettuati.
3. Per quanto concerne l'identificazione dei professionisti, la stessa avviene mediante esibizione del tesserino professionale, i cui estremi sono annotati nell'elenco di cui al comma precedente. I loro dipendenti, praticanti o altri soggetti di cui all'art.1 della legge n.12/1979 devono essere muniti di apposita delega specifica, come da modello allegato al presente Protocollo.

Articolo 6

(Tutela della Privacy)

1. Per tutti i servizi presso il Punto Cepima, il Titolare dei dati personali è la Cepima, che, ai sensi dell'art.29 del d.lgs. n. 193/2003, nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali i singoli Commercialisti e Esperti Contabili che richiederanno l'appuntamento per discutere le pratiche delle quali hanno apposita delega. Con tale nomina il Responsabile designato si vincola, per le pratiche di cui chiede la trattazione e per le quali ha delega, alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare, delle disposizioni contenute nel citato d.lgs. n.193/2003, in



particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante.

2. Il responsabile assicura che i dati non siano utilizzati per i fini diversi da quelli previsti dal Protocollo di intesa e si impegna affinché non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti; a tal fine provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di suoi incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. n.196/2003.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e è rinnovato tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta scritta da comunicarsi entro due mesi dalla scadenza. L'eventuale variazione delle giornate di attivazione del Punto Cepima potrà avvenire attraverso semplice comunicazione e accordo tra le parti.
2. Al termine del primo semestre di applicazione, che ha natura sperimentale, le parti si impegnano ad un apposito incontro per l'esame congiunto delle eventuali criticità e conseguenti modifiche o integrazioni.
3. Le parti si impegnano ad apportare al presente Protocollo le modifiche o integrazioni che si riveleranno necessarie a seguito dell'evoluzione normativa o del riassetto organizzativo della Cepima.
4. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità di adempimento o per nuove disposizioni di legge.

Articolo 8

(Controversie)

1. Per le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente Protocollo che potrebbero sorgere tra le parti, è competente il foro di Palermo.

Palermo, 3 ottobre 2018

Il Presidente


IL PRESIDENTE
(*Patrizio Eschard*)
Il Presidente
